

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

in Liquidazione Coatta Amministrativa

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di Aprile presso la sede del Co.R.A.P.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

dottor Sergio Riitano ha proceduto all'assunzione del presente atto.

- Decreto n. 13 del 07.04.2022: Ditta Eurmed srl- Applicazione art. 17 e ss del Regolamento per l'Uso dei Suoli e dei Fabbricati - Risoluzione del contratto di cessione in diritto di superficie.

Premesso

-che, con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;

-che, con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;

-che, con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;

-che, con DGR n. 411 del 25 agosto 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111 -con DPGR n. 147 del 01/09/2021 è stato nominato il dottor Tommaso Calabrò, Commissario Liquidatore del Corap in liquidazione, così come

individuato nella DGR n. 411 del 25 agosto 2021, ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;

-che, con DGR n° 436 del 14/09/2021 è stata parzialmente modificata la DGR 411 del 01/09/2021, disponendo l'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale, sino alla chiusura della stessa, senza limiti di tempo; con DPGR n. 147 del 01/09/2021 è stato nominato il dottor Tommaso Calabrò, Commissario Liquidatore del Corap in liquidazione, così come individuato nella DGR n. 411 del 25 agosto 2021, ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;

-che, con ordinanza n. 620/2021 il Tar Calabria ha accolto l'istanza cautelare del Commissario Straordinario, sospendendo gli atti regionali DGR 411/2021 e DPGR n°147/2021,

-che, con nota protocollo n. 462825 del 26/10/2021 la Regione Calabria ha dato esecuzione all'ordinanza del Tar Calabria n. 620/2021 e, pertanto, l'avvocato Renato Bellofiore è stato reimmesso nelle funzioni di Commissario straordinario del Corap;

-che, con DGR n. 478 del 12/11/2021 la Regione Calabria ha nuovamente posto in liquidazione coatta il Corap, ai sensi dell'art.15 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n.111;

-che, con DPGR n° 202 del 15.11.2021 è stato nominato il Commissario liquidatore del Corap nella persona dell'avvocato Enrico Mazza;

-che, con nota prot. n. 7353 del 19.11.2021, il succitato Commissario Liquidatore ha, tra l'altro, comunicato la necessità di assicurare la continuità delle funzioni e delle attività urgenti ed indifferibili dell'Ente;

- che con DPGR n. 7 del 16 marzo 2022, il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni del dottor Enrico Mazza, ha nominato commissario liquidatore il dottor Sergio Riitano;

- che, il dottor Sergio Riitano ha assunto le funzioni ed i poteri attribuitigli con il richiamato DPGR n. 7/2022;

Considerato che

- con decreto commissariale n. 57 dell'8 luglio 2021, è stato approvato e pubblicato Il Regolamento per l'Uso dei Suoli e dei Fabbricati (in breve, Regolamento ASI), successivamente notificato alla Regione Calabria, ai Comuni sede degli Agglomerati Industriali del Co.R.A.P. e ai Tribunali fallimentari competenti per territorio;

- il detto Regolamento, all'art. 17 e ss. disciplina, tra l'altro, i casi di <<risoluzione del contratto di cessione in diritto di superficie>>;

Dato atto che

- fra le attività urgenti ed indifferibili rientra quella del monitoraggio degli Agglomerati Industriali onde verificare, tra l'altro, la regolare permanenza delle ditte all'interno del territorio industriale amministrato dal Co.R.A.P.;

- la menzionata attività ha messo in luce svariate irregolarità cosicché sono state portate a termine numerose istruttorie che hanno consentito alle Ditte insediate di regolarizzare la propria posizione;

- nel corso del detto monitoraggio sono anche emerse inadempienze in ordine all'obbligo assunto dalle ditte insediate o insediande di realizzare l'iniziativa in ragione della quale ha avuto luogo l'assegnazione del terreno industriale;

- le suddette inadempienze riguardano anche il mancato versamento delle somme dovute all'Ente per effetto degli atti negoziali sottoscritti;

- al fine di assolvere alla funzione di garantire il rispetto della regolazione concorsuale dei crediti, in modo tale da bilanciare la tutela dell'interesse pubblico, con il rispetto delle ragioni dei creditori e dei terzi, si rende necessario procedere al recupero dei crediti e alla tutela del patrimonio dell'Ente.

Preso atto che

- alla ditta "Eurmed srl", era stato concesso (atto del 15 settembre 2006, rogante il dottor Antonio De Tommasi, notaio in Reggio Calabria) dall'allora Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria, oggi Co.R.A.P., in regime diritto di superficie un terreno esteso per mq. 19.939 (diciannovemilanovecentotrentanove), ubicato nel Comune di San Ferdinando (RC) e riportato al Catasto Terreni al foglio 31, particella 926;

- sul detto terreno non è stato dato inizio ad alcuna attività per cui il terreno risulta libero da uomini e cose;

- il Co.R.A.P. risulta creditore nei confronti della Eurmed s.r.l. di € 539.679,19 a fronte delle somme dovute e non corrisposte per il godimento del terreno assegnato in diritto di superficie, oltre alla somma di € 155.524,20 per corrispettivi dovuti e non versati (per come sottoscritto dal dottor Carlo Rango la cui attestazione si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale);

- con raccomandata AR (prot. Co.R.A.P n. 620 del 18 gennaio 2022) a firma del Commissario dottor Enrico Mazza, constatati i gravi inadempimenti posti in essere dalla ditta, è stata formalmente comunicata al signor Giuseppe Ferrara, legale rappresentante della Eurmed srl, la volontà dell'Ente di avvalersi della clausola di risoluzione contrattuale ex art. 1456 cc.;
- alla detta raccomandata AR non è stato dato riscontro alcuno;
- per quanto sopra, emerge la necessità di procedere alla revoca dell'assegnazione a suo tempo effettuata, in quanto la posizione della ditta Eurmed srl non è oggi sanabile;
- si rende necessario recuperare il terreno originariamente assegnato alla richiamata ditta al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio dell'Ente
- che il Dirigente dell'Area Programmazione e progettazione architetto Stefania Frasca, quale proponente del presente atto, attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia.

Visti:

- il T.U. n.218/78 “testo Unico Leggi sul Mezzogiorno”;
- la L.r. n.38 del 24/12 /2001, relativa al nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- la L.r.24/2013;
- il Regolamento per l'Uso dei Suoli e dei Fabbricati (Regolamento AS) approvato con Decreto commissariale n. 57/2021;

DECRETA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

1. **PROCEDERE** alla revoca dell'assegnazione del terreno di proprietà del Corap contraddistinto al foglio 31, particella 926, sul quale non vi è traccia alcuna di attività poste in essere dalla Eurmed srl;
2. di **DARE PER RISOLTO** di diritto l'atto del 15 settembre 2006 (rep. n. 79883, Notaio Antonio De Tommasi) avvalendosi delle clausole risolutive ivi contenute nonché dell'art. 17 e seg. del Regolamento ASI;
3. **INCARICARE** l'ufficio legale del Corap per il risarcimento dei danni e il recupero delle somme dovute al Corap e non versate, ammontanti (alla data 31.12.2020) a complessivi € 695.203,39 (seicentonovantacinquemiladuecentotre/39 euro);

4. **DEMANDARE** agli uffici ragioneria l'accertamento delle somme dovute per come attestate dal dottor Carlo Rango (attestazione allegata, prot. 2538 del 4 aprile 2022);
5. **NOTIFICARE** il presente decreto all'avvocato Ernesto Scola dell'ufficio legale; al dottor Fabrizio D'Agostino, dirigente del Bilancio; all'architetto Stefania Frasca, dirigente dell'Area Tecnica per gli adempimenti del caso;
6. **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

Il Commissario Liquidatore

dottore Sergio Riitano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993